

Allegato 1

Regolamento Tari 2020

ART. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la Tassa rifiuti – TARI – prevista dai commi da 649 a 705 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. La TARI ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, Art. 1, Legge 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 Soggetto attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune di Napoli sul cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, i fabbricati e le superfici degli immobili o delle aree scoperte assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
3. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani e degli assimilati, nel territorio comunale, è svolto, in regime di privativa, dal Comune di Napoli, attraverso apposita società partecipata.

ART. 3 Presupposto per l'applicazione del tributo

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. Si intende per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'Art. 184, comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,

n.152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche;
- c) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- d) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui al comma 5 del presente articolo.

5. I rifiuti – di cui all'allegato A del presente regolamento – non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo, sono stati assimilati ai rifiuti urbani con deliberazione di consiglio comunale, sempre che la produzione di tali rifiuti non superi gli 80 Kg a metro quadro all'anno con un minimo giornaliero di 0,5 Kg al metro quadro.

ART. 4 Soggetti Passivi

- 1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'Art.1117 del Codice civile utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3. In caso di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 5. Nel caso di immobile condotto in locazione o occupato da più soggetti per utenze non domestiche, il tributo è dovuto da uno solo di essi, con vincolo di solidarietà nei confronti degli altri occupanti.
- 6. Il Comune, in quanto Ente impositore, non è soggetto passivo della tassa.

ART. 5 Esclusioni dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti

- 1. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini ed i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative.

2. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione e relative pertinenze, completamente prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, server farm, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo che va dalla data di inizio dei lavori fino alla conclusione dei medesimi;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito/ manovra dei veicoli;
- g) le aree scoperte adibite alla sosta gratuita dei veicoli;
- h) i locali destinati al culto compresi quelli strettamente connessi al culto (es. cori, cantorie, narteci, sacrestie). Sono, viceversa, tassabili eventuali locali annessi, adibiti ad abitazione e/o usi diversi da quelli di culto in senso stretto;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione stabile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

3. Per le utenze domestiche la presenza di arredo oppure l'attivazione di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

4. Per le utenze non domestiche l'assenza di arredo o di attivazione di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica non costituisce presupposto di esclusione, in presenza di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Le circostanze di cui al comma 2 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad idonea documentazione quale, ad esempio: dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, apposita piantina asseverata da un tecnico abilitato che attesti le diverse destinazioni d'uso.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, gli uffici tributari comunali applicheranno il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 6 Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari,

di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
3. Nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 5, i soggetti abilitati alla vigilanza, così come individuati nel Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, accertata la violazione, avranno cura di trasmettere l'elenco dei trasgressori agli uffici tributari comunali che procederanno all'eventuale recupero del tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 7 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
2. Sono rifiuti speciali, ad eccezione di quelli indicati al comma 5 dell'articolo 3:
 - a. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - b. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - c. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - d. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - e. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
3. Le aree escluse sono individuate in quelle di produzione ed in quelle adibite a magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio di dette attività produttive.
4. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
5. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'art.3, comma 5.
6. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze

comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, laddove la predetta circostanza non dipenda da inadempimento riferito agli obblighi di cui al comma precedente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta (con esclusione di quella destinata ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	% di abbattimento
a) autocarrozzerie, caseifici	60%
b) autofficine per riparazione veicoli e verniciature, galvanotecnici-fonderie	50%
c) ambulatori medici e dentistici, lavanderie e tintorie, tipografie, officine di carpenterie metalliche, autofficine di elettrauto, pescherie, macellerie	40%
d) distributori di carburante	30%
e) falegnamerie, pasticcerie, farmacie	20%
f) rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristorazione	10%

7. Per fruire dell'esclusione prevista ai commi precedenti, gli interessati devono:

a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando piantina planimetrica catastale corredata da relazione tecnica asseverata redatta da un tecnico abilitato con la specifica descrizione delle destinazioni d'uso espressa in metri quadri e ogni altra adeguata documentazione tecnica che evidenzia la tipologia di rifiuto prodotto, le modalità previste di smaltimento, i diversi reparti di formazione rifiuti tali da consentire il computo delle superfici di formazione dei rifiuti assimilati e di quelli non assimilati.

b. comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l'attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, al competente Servizio Gestione Tari, i quantitativi dei rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la seguente documentazione:

- modello Mud dell'anno di competenza, per gli operatori obbligati per legge, e Modello FIR
- attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero
- copia del registro di carico e scarico (per gli operatori non tenuti per legge al MUD resta ferma la presentazione della copia del registro di carico e scarico);
- copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero;

- autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante l'invarianza di quanto dichiarato nella denuncia originaria o di variazione.

L'omessa presentazione nei termini della comunicazione di cui al punto b) del presente comma comporta la decadenza dal beneficio;

8. La riduzione di cui al presente articolo è determinata in base all'importo dovuto per l'annualità per la quale il beneficio è stato richiesto. Ciò avviene mediante rimborso dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene richiesta l'agevolazione o mediante compensazione con la prima scadenza utile, su richiesta del contribuente.

ART. 8 Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998.
2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione dalla tassazione delle superfici, o parte di esse, con altezza inferiore a m.1,50.
3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, Decreto Legge n. 201/2011, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR n. 138/1998. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6. Legge n. 212/2000.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

ART. 9 Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Nella determinazione dei costi del servizio rifiuti, a decorrere dall'anno 2016, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, motivando eventuali scostamenti.
2. I costi del servizio sono definiti, ogni anno, sulla base del Piano Economico Finanziario degli interventi e dalla Relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013 n. 147, nel rispetto delle determinazioni dell'autorità di regolazione ARERA.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla Delibera n. 443/2019 dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
4. Il soggetto gestore trasmette il Piano finanziario ai fini dell'approvazione, a norma delle disposizioni vigenti.

5. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 10 Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, riguardo agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR n. 158/1999.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 11 Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività di cui alle tabelle dell'allegato 1, DPR n. 158/1999.

ART. 12 Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata entro i termini previsti, di cui all'art. 25 del Regolamento.
3. La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o, dalla data in cui sono intervenute modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso e maggiore ammontare del tributo.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo e priva di idonea documentazione atta a dimostrare la data di effettiva cessazione si presume che l'utenza sia cessata alla data

di presentazione.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo Art.25, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 13 Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, DPR n. 158/1999, corretta in base al coefficiente di adattamento (KA) che tiene conto della reale distribuzione della superficie degli immobili in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, DPR n. 158/1999, sulla base di un coefficiente proporzionale di produttività (KB) in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
4. Nel caso di utenze domestiche, la tariffa per cantine, solai e box di pertinenza dell'unità abitativa destinata a residenza coincide con quella applicata all'unità principale. Per pertinenze dell'abitazione principale di residenza si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7.

ART. 14 Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, purché dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione dei residenti nel Comune, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare il numero degli occupanti. In assenza di dichiarazione il numero di occupanti sarà definito in 2 unità.
4. Per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare ai sensi dell'art.25 del presente Regolamento il numero degli

occupanti. In assenza di dichiarazione il numero di occupanti è definito convenzionalmente in 6.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo presso le quali si svolge attività ricettiva di "Bed and Breakfast", ai sensi della Legge Regionale n. 5/2001 e ss.mm.ii., occupata effettivamente da un nucleo familiare, che ad integrazione del proprio reddito, offre alloggio e prima colazione, con carattere saltuario e non professionale, utilizzando una parte della propria abitazione, fino ad un massimo di quattro camere e per un massimo di otto ospiti, il numero degli abitanti è fissato, in via convenzionale in sei occupanti, oppure nel totale degli occupanti il nucleo familiare (o di quelli dichiarati quali effettivi occupanti) oltre ad ulteriori due componenti per ciascuna stanza adibita all'attività di B&B previa dichiarazione di parte.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, destinate anche solo temporaneamente alle locazioni brevi, come definite dal comma 1, art. 4, D.L. n. 50/2017, la tariffa applicata è quella relativa ai nuclei familiari di 6 componenti ad uso continuativo, salvo diversa dichiarazione di parte sul numero potenziale massimo di occupanti.
9. Nell'invio degli avvisi per il pagamento il numero degli occupanti le utenze domestiche viene considerato quello risultante alla data del 1 gennaio dell'anno di tassazione; il contribuente dovrà auto liquidarsi sulla base delle variazioni anagrafiche intervenute nell'anno, versando eventuali differenze entro l'anno di imposta.

ART. 15 Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (KC = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività) secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, DPR n. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (KD = coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, DPR n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 16 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel DPR. n.158/1999, di cui all'allegato B, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività

secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

2. Gli alberghi per essere ricompresi nella categoria "con ristorante" devono fornire nel corso dell'anno almeno un pasto completo. Non vengono ricomprese in questa categoria le strutture che servono in maniera esclusiva il servizio di colazione.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 30 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica imprenditoriale e o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. E' fatto obbligo di dichiarare, allegando la planimetria in scala, la superficie destinata alla diversa destinazione d'uso.

ART. 17 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I° grado, secondarie di II° grado, Accademia di Belle Arti, Conservatorio di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis, Decreto Legge n. 248/2007, convertito dalla Legge n. 31/2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 18 Tari giornaliera

1. La TARI si applica, con tariffa giornaliera, ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. I soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico, oltre a custodire tutti gli atti originali concernenti l'occupazione o la detenzione e la superficie autorizzata e gli oneri dovuti a vario titolo, devono, ai fini dei controlli da parte dell'Ente, esporre apposito cartellino dal quale si evince: estremi atto autorizzativo, data di rilascio, superficie utilizzabile, oneri versati (COSAP, TARI ecc.).
3. In mancanza della corrispondente categoria di attività contenuta nel Regolamento è applicata la tariffa della categoria assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento al Comune del tributo da effettuarsi, nei termini previsti per il COSAP, tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'art. 17, D.lgs. n. 241/1997.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le

disposizioni del tributo annuale.

ART. 19 Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, d.lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura massima del 5%, così come deliberato dalla Città Metropolitana, sull'importo del tributo comunale.

ART. 20 Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche

1. La tariffa è ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, per le abitazioni tenute a disposizione, per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.
2. La tariffa è ridotta di due terzi, nella quota fissa e nella quota variabile, per una sola unità immobiliare di proprietà o in usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza.
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse su domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di cui all'art. 25. Qualora le condizioni cessino, la tariffa intera decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per la riduzione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio.
4. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, la Giunta comunale, con proprio provvedimento, su proposta della competente Area Welfare, e previa copertura della relativa spesa, riconosce una riduzione percentuale della tariffa dovuta, nella misura massima del 40%, in favore degli utenti residenti che ne facciano richiesta e dimostrino di trovarsi nelle condizioni da individuare nello stesso atto, definendo contestualmente anche la tempistica e le modalità per usufruire dell'agevolazione. La copertura di spesa dovrà essere assicurata con apposito stanziamento di Bilancio, in mancanza del quale le relative istanze non potranno essere autorizzate.
5. Le agevolazioni e le riduzioni di cui ai commi precedenti non sono cumulabili tra di loro.
6. Il riconoscimento dell'agevolazione è determinato in base all'importo dovuto per l'annualità per il quale il beneficio è stato richiesto. Ciò avviene mediante rimborso dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene richiesta l'agevolazione o mediante compensazione con la prima scadenza utile, su richiesta del contribuente.

ART. 21 Riduzioni per compostaggio

1. E' riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa, nella misura del 30% alle utenze domestiche che provvedono al compostaggio.
2. E' riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa, nella misura del 30% alle utenze non domestiche, che provvedono al compostaggio, in proprio, ovvero anche attraverso forme associate di impresa.
3. Con apposita deliberazione, su iniziativa del competente Assessorato all'ambiente, sono

individuati i presupposti, condizioni e modalità per effettuare il compostaggio ed accedere ai benefici di cui ai commi precedenti.

4. La riduzione è concessa su istanza degli interessati da presentare all'Area Ambiente - Servizio Igiene della Città - che provvederà al rilascio di apposito nulla osta da inviare agli Uffici tributari per la determinazione del tributo dovuto.
5. Qualora a valle di verifiche si attesti il non corretto e completo utilizzo della compostiera e/o delle attrezzature come previsto dal Regolamento o si verifichi il conferimento di frazione organica al Servizio Pubblico, i soggetti abilitati alla vigilanza, così come individuati nel Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, accertata la violazione, trasmetteranno l'elenco dei trasgressori agli Uffici tributari comunali che avranno cura di procedere al recupero del tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
6. La riduzione di cui al presente articolo è determinata in base all'importo dovuto per l'annualità per il quale il beneficio è stato richiesto. Ciò avviene mediante rimborso dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene richiesta l'agevolazione o mediante compensazione con la prima scadenza utile, su richiesta del contribuente.

ART. 22 Riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, e alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (Segnalazione Certificata di Inizio Attività S.C.I.A - Procedimento Unico Ordinario P.U.O.).
2. Le agevolazioni di cui al comma 1, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione purché debitamente dichiarate e documentate da apposita dichiarazione iniziale o di variazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. La tariffa per l'annualità 2020 è ridotta nella parte variabile nella misura prevista quale obbligatoria dalla deliberazione ARERA 158 del 5/5/2020.
4. La Giunta comunale, su proposta dei competenti Servizi comunali, e previa copertura della relativa spesa, può deliberare le seguenti riduzioni e o agevolazioni:

a) riduzione nella misura massima del 40% della parte fissa e variabile per le strutture pubbliche, religiose o private che nell'ambito di un progetto benefico utilizzino i loro spazi per finalità sociali, come mensa, scuole, formazione, sport ed altre attività, senza la corresponsione di alcun canone/retta da parte dei fruitori. Il Servizio competente è tenuto a verificare l'attuazione del progetto approvato certificando il compimento a consuntivo. Tale agevolazione non spetta a coloro che usufruiscono già di altro beneficio economico per lo stesso immobile da parte dell'Amministrazione comunale (es. locali comunali affidati in comodato gratuito);

b) riduzione nella misura massima del 40% della parte fissa e variabile per le associazioni e organizzazioni non lucrative, con finalità sociali e ambientali regolarmente iscritte negli albi regionali e comunali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, sempreché prestino,

gratuitamente - a favore dell'Ente - servizi in tema di protezione civile e di salvaguardia ambientale, certificate dal competente Servizio Protezione civile;

c) riduzione nella misura massima del 20% della parte fissa e variabile per un periodo massimo di 5 anni, in favore degli operatori commerciali vittime di fenomeni delinquenziali, che hanno denunciato forme di estorsione, corruzione o concussione anche indiretta (mediante azioni intimidatorie e temerarie) e aventi procedimenti penali in corso quale parte offesa, nell'ambito e secondo le modalità stabilite nei "protocolli di legalità", sottoscritti dall'Amministrazione comunale;

d) riduzione nella misura massima del 85% della parte fissa e variabile per i beni confiscati alla criminalità organizzata (ex art. 48, comma 3, lettera c), d.lgs. n. 159/2011) ed assegnati ad Enti, Associazioni Onlus ed Organizzazioni per pubbliche finalità;

e) ulteriori riduzioni, per l'annualità 2020, legate all'emergenza Covid-19, rispetto a quelle di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Il riconoscimento dell'agevolazione spettante è determinato in base all'importo dovuto per l'annualità per la quale il beneficio è stato concesso. Ciò avviene mediante rimborso dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene concessa l'agevolazione o mediante compensazione con la prima scadenza utile, su richiesta del contribuente.

ART. 23 Riduzioni per il recupero

1. Alle utenze non domestiche, che avviano al recupero rifiuti assimilati attraverso ditte private, viene concessa, su richiesta del contribuente, una riduzione pari al 30% della quota variabile della tariffa purché la quantità di rifiuti assimilati sia comunque superiore a 40 Kg a mq. all'anno e il produttore dimostri, a consuntivo, di avere avviato a recupero i rifiuti.
2. Al fine di ottenere la riduzione è necessario presentare annualmente apposita richiesta, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l'attività di recupero, al competente Servizio Gestione Tari, corredata della seguente documentazione:

a) modello Mud dell'anno di competenza, per gli operatori obbligati per legge, e modello FIR;

b) attestazione e fatture delle quantità di rifiuti avviate a recupero suddivise per codice CER rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero;

c) copia del registro di carico e scarico (per gli operatori non tenuti per legge al MUD resta ferma la presentazione della copia del registro di carico e scarico);

d) copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero.

e) planimetria asseverata, da presentarsi la prima volta che viene richiesta la riduzione per il recupero e successivamente solo a seguito di variazioni riguardanti sia la superficie che l'utilizzo;

3. La Giunta comunale, su proposta dei competenti Servizi comunali, previa copertura della relativa spesa, può deliberare, individuando presupposti, condizioni e modalità per usufruire dell'agevolazione:

a) un coefficiente di riduzione della tariffa variabile proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale.

b) Una riduzione, nella parte fissa e variabile, nella misura massima del 10% per tutte le imprese presenti nella categoria 7 (*Alberghi con ristorante*), nella categoria 22 (*Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie*), nella categoria 23 (*Birrerie, hamburgerie, mense*) e nella categoria 24 (*Bar, caffè, pasticceria*), che dimostrino, nell'esercizio della loro attività, di aver abbattuto totalmente il consumo di prodotti monouso in favore di quelli riutilizzabili. In particolare, la riduzione dovrà riguardare l'eliminazione della carta in favore dei prodotti tessili e della plastica in favore del vetro e del materiale bio compostabile. Nel caso degli Alberghi con ristorante l'agevolazione è limitata alle superfici destinate alla ristorazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo sono riconosciute mediante rimborso dell'importo versato per l'annualità per la quale viene richiesta l'agevolazione o mediante compensazione con la prima scadenza utile.

ART. 24 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la Tari è dovuta in misura pari al 40% della tariffa in relazione ad una distanza superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Le condizioni di fatto al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani. Dalla data della diffida, qualora non si provveda entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sul tributo.

ART. 25 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultino presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo, individuato nella persona che ne abbia il titolo di proprietà, locazione, usufrutto o qualsiasi altro diritto reale di godimento, ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia dell'anagrafe cittadina e, nel caso di soggetto non iscritto nell'anagrafe comunale, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di

solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

5. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la circostanza rilevante ai fini dell'applicazione del tributo.
6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 5. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
7. L'ufficio può in qualsiasi caso provvedere autonomamente all'iscrizione in base ai dati in proprio possesso attraverso la consultazione delle diverse banche dati a disposizione.

ART. 26 Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere obbligatoriamente:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni (es. riduzioni residenti all'estero, uso stagionale etc.);
 - g) il domicilio digitale, qualora il cittadino richieda la notifica degli atti via PEC ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR 68/2005;
 - h) l'indirizzo mail ordinario per l'invio degli avvisi bonari di pagamento o di altre comunicazioni in forma dematerializzata;
2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o suo delegato (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 - f. il domicilio digitale, per la notifica degli atti via PEC ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR 68/2005.
 - g. l'indirizzo mail ordinario per l'invio degli avvisi bonari di pagamento o di altre

comunicazioni in forma dematerializzata.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere presentate attraverso il portale informatico Linkmate, previa registrazione del contribuente ai servizi informatici dell'Ente, via pec, via e-mail ordinaria, allegando copia del documento di riconoscimento, all'Ufficio tramite raccomandata A/R o allo sportello. Per le utenze domestiche la presentazione può avvenire anche attraverso gli sportelli URP attivi presso le Municipalità e per le utenze non domestiche presso lo sportello unico delle attività produttive (SUAP). Le dichiarazioni potranno inoltre essere presentate per il tramite dei CAF, delle Associazioni dei consumatori, di altre associazioni riconosciute che svolgano funzioni di rappresentanza, tutela, assistenza al contribuente e degli iscritti agli Ordini professionali, sempreché siano state sottoscritte apposite convenzioni con il Comune e comunque previa delega del contribuente.
4. Gli uffici comunali preposti al Servizio Anagrafe della popolazione, in occasione della presentazione di istanze di iscrizione, variazione o cancellazione in anagrafe comunale, inviteranno il cittadino a presentare agli stessi sportelli apposita dichiarazione Tari per successivi adempimenti.

ART. 27 Versamenti e riscossione

1. Il contribuente versa in autoliquidazione le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale ai sensi dell'art. 13 comma 15 ter del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii., suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate, di cui tre rate a titolo di acconto (16 maggio, 16 luglio, 16 settembre) determinato sulla base delle tariffe approvate per l'annualità precedente e per un importo pari al 75% dell'importo dovuto (le tre rate a titolo di acconto possono anche essere versate in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno) e la quarta ed ultima rata a titolo di saldo/conguaglio determinata con applicazione delle tariffe approvate per l'anno di competenza entro il 16 dicembre di ciascun anno. L'importo può essere determinato applicando le tariffe pubblicate nel sito ufficiale del Comune di Napoli nella Sezione Tari, anche utilizzando l'apposito calcolatore che consente la stampa dei modelli di pagamento.
2. La Giunta comunale, in caso di impedimenti tecnici, o in caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio calamità naturali di grave entità, può autorizzare la variazione delle scadenze di cui al precedente comma 1), stabilendo scadenze diverse.

Per l'anno 2020 le scadenze sono state stabilite con deliberazione del Consiglio comunale n.9 del 4 agosto 2020.

3. Il Comune, almeno 10 giorni prima della scadenza invia a ciascun contribuente, per posta ordinaria o via mail o pec, un avviso sulla base dell'ultima dichiarazione presentata o dei dati in possesso dell'ufficio contenente tutti gli elementi utilizzati per il calcolo del tributo dovuto. L'avviso deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e dalla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il mancato ricevimento dell'avviso non giustifica il mancato o tardivo versamento del tributo dovuto. Il Comune assicura l'assistenza on line o allo sportello per il calcolo del tributo dovuto.
4. Il tributo comunale è versato al Comune in via ordinaria tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'art. 17, d.lgs. n. 241/1997. In aggiunta l'Amministrazione può prevedere altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di

pagamento interbancari e postali.

5. Il contribuente dovrà provvedere al pagamento del tributo dovuto, secondo i termini di cui al comma 1), o come diversamente stabilito ai sensi dei commi successivi.

ART. 28 Ravvedimento operoso

1. Per i versamenti effettuati in ritardo, fino a quando non siano accertati d'ufficio e notificati, si applica la sanzione di cui all'art. 35, comma 1 del presente regolamento, ridotta come qui di seguito riportata:

- ritardo entro il 14° giorno: 0,1% ogni giorno di ritardo sul tributo dovuto
- ritardo entro il 30° giorno: 1,5% sul tributo dovuto
- ritardo oltre il 90°giorno: 1,67% sul tributo dovuto
- entro un anno dalla scadenza: 3,75% sul tributo dovuto
- oltre un anno dalla scadenza ed entro due anni dall'omissione: 4,29% sul tributo dovuto
- oltre due anni dalla scadenza: 5% sul tributo dovuto

2. E' consentita la presentazione della denuncia TARI e/o la rettifica dell'infedele o incompleta dichiarazione prodotta, fino a che non vi sia l'accertamento d'ufficio e la relativa notifica dello stesso, a condizione che, contestualmente, sia effettuato il pagamento del tributo dovuto comprensivo del ravvedimento operoso.
3. Le somme di cui ai precedenti commi, dovute a titolo d'imposta, vanno maggiorate degli interessi moratori, con maturazione giorno per giorno.
4. Il versamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il modello di pagamento F24, riportando gli appositi codici tributo, distinti per tassa, sanzioni e interessi. La decorrenza per gli interessi e le sanzioni è fissata alla data di scadenza della rata in un'unica soluzione per l'annualità di competenza.

ART. 29. Utilizzo dei dati del contribuente

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo delle posizioni tributarie, gli uffici comunali possono richiedere dati e notizie ad uffici pubblici competenti ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, con esenzione di spese e diritti.

ART. 30 Inviti

1. L'ufficio tributario può invitare il contribuente, a mezzo servizio postale o con mezzi telematici, con un preavviso di almeno 7 giorni, a fornire delucidazioni sulla propria posizione anche richiedendo l'integrazione o la correzione degli atti prodotti da presentarsi entro 30 giorni.

ART. 31 Questionari e sopralluoghi

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, l'Ufficio può inviare questionari al contribuente, con invito a restituirli, compilati e firmati, entro 60 giorni dalla richiesta, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di gestione di servizi pubblici in esenzione da spese e diritti in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di

cui all'art. 2729 del Codice civile.

ART. 32 Liquidazione ed accertamento dell'imposta

1. Gli uffici tributari comunali, preposti alla gestione della TARI, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato, ai sensi dei commi 161 e 162 dell'art.1 della L. 296/2006 e del comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17, D.lgs. n. 472/1997.

ART. 33 Riscossione coattiva

1. Ai sensi del comma 792 dell'art.1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. L'atto deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata:

a) in forma diretta dall'ente o dagli altri soggetti affidatari di cui all'articolo 52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 con l'esclusione di quanto previsto dall'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;

b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del Decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225.

3. la riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza, economicità del servizio, può essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili;

b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73 se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del Decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193 convertito in Legge 1 dicembre 2016 n. 225.

4. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 per il recupero di oneri e spese a

cerico del debitore:

a) una quota denominata “oneri di riscossione a carico del debitore” pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata “spese di notifica ed esecutive” comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001 n. 455, del Ministro di Grazia e Giustizia 11 febbraio 1997 n. 109 e del Ministro della Giustizia 15 maggio 2009 n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

5. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale. In caso di riscossione a mezzo ADER si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

ART. 34 Dilazioni

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, da inoltrare entro la data di proposizione del ricorso secondo le modalità previste nell'avviso, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione. Per dimostrare lo stato temporaneo di difficoltà è sufficiente una apposita dichiarazione di parte per importi fino a 20.000 euro. In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali, per le persone giuridiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio, mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili di impresa. A tal fine si

possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER).

3. Il numero massimo di rate concedibili è definito come segue:

a) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari ad € 300,00;

b) articolazione delle rate mensili per fasce di debito:

- da 301,00 a 600,00 euro: fino a sei rate mensili;
- da 601,00 a 3.000,00 euro: fino a 12 rate mensili;
- da 3001,00 a 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- da 6.001,00: trentasei rate mensili.

4. Non possono essere concesse dilazioni in caso di precedenti piani di rateizzo concessi, anche con riferimento ad altre annualità, e per i quali vi siano più di due rate scadute;
5. in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio ed il debito non può essere più rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
6. sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, maggiorata di un punto percentuale;
7. in caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento;
8. le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;
9. l'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resi necessari;
10. il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi;
11. il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritti solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

ART. 35 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento del tributo, si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza d'imposta dovuta, ovvero dell'imposta tardivamente versata.
2. In caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta al 15%. Se il ritardo non è superiore a quindici giorni, la sanzione è

ridotta all'1% per ogni giorno di ritardo.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica, sul primo anno d'imposta, la sanzione amministrativa del:
- 100% se la violazione si riferisce ad un solo anno;
 - 150% se la violazione si riferisce a due anni;
 - 200% se la violazione si riferisce a più di due anni

con un minimo di 50 euro

4. In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica sul primo anno d'imposta la sanzione amministrativa del:
- 50% se la violazione è riferita ad un solo anno
 - 75% se la violazione è riferita ad un periodo fino a due anni;
 - 100% se la violazione è riferita ad un periodo oltre i due anni.

con un minimo di 50 euro

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di 100 euro. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. In relazione al disposto del comma 4, art. 7, d.lgs. n. 472/1997, viene individuata sproporzione tra entità del tributo e sanzione, quando l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).
8. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al d.lgs. n. 472/1997 e sue successive integrazioni e modificazioni.
9. Gli esercenti devono provvedere al mantenimento della pulizia ed ordine dell'area antistante e limitrofa al rispettivo locale durante l'orario di apertura, nonché alla realizzazione di un servizio di pulizia aggiuntiva a quello normalmente svolto istituzionalmente subito dopo l'orario di chiusura. La violazione di tale obbligo, così come stabilito da specifica Ordinanza sindacale, comporta la sanzione pecuniaria di euro 250,00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 16, Legge n. 689/1981 e s.m.i. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 3, comma 17, Legge n. 94/2009, oltre al ripristino a spese del titolare dell'esercizio dello stato dei luoghi, è prevista la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni.

ART. 36 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente - a

pena di decadenza - entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00 per anno di imposta, al netto degli interessi.
4. Trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che sia notificato il relativo provvedimento, il contribuente può proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, entro i termini di prescrizione.
5. Avverso il provvedimento di diniego o di parziale accoglimento dell'istanza di rimborso, il contribuente può proporre ricorso innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Napoli entro 60 giorni dalla notifica del medesimo provvedimento.
6. L'Ufficio, qualora, dagli elementi desumibili dalla banca dati, riscontri difformità con i dati dichiarati dal contribuente, può richiedere allo stesso ulteriori elementi integrativi di giudizio. Il mancato riscontro alla richiesta dell'ufficio, entro 60 giorni dalla ricezione, comporta la chiusura del procedimento con rigetto dell'istanza.
7. Il rimborso delle somme iscritte a ruolo, pagate dal contribuente e riconosciute indebite dall'Ente creditore con provvedimento di sgravio, viene effettuato dall'affidatario del servizio di riscossione di cui all'art. 29.

ART. 37 Compensazione

1. In alternativa al rimborso, il contribuente può richiedere, con apposita istanza, indicando gli anni di imposta oggetto di compensazione e allegando copia dei versamenti effettuati in eccedenza a prova del credito vantato.
2. L'esito dell'istanza di compensazione sarà comunicato al soggetto che ne ha fatto richiesta.
3. Non è ammessa la compensazione per importi a credito, per ciascun anno di imposta, inferiore a € 12,00, al netto degli interessi maturati.
4. Non è ammessa la compensazione in caso di situazione contributiva irregolare per le annualità precedenti.
5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere chiesto il rimborso.
6. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.
7. Il contribuente può altresì compensare i crediti tributari certificati dall'Agenzia delle Entrate con il tributo TARI utilizzando il modello F24.

ART. 38 Interessi

1. Gli interessi sulle somme dovute dal contribuente e quelli sulle somme a rimborso sono computati nella misura del tasso di interesse legale vigente aumentato di 3 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi previsti per il rimborso dei tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'art. 1283 del Codice civile.

ART. 39 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.
2. Si applica altresì, quale ulteriore istituto deflattivo del contenzioso, così come disciplinato dai Regolamenti comunali, il procedimento di autotutela.
3. L'Ufficio tributario competente ha il potere di annullare, anche indipendentemente dall'istanza del contribuente, l'atto recante la pretesa tributaria, qualora verifichi l'illegittimità o l'infondatezza, totale o parziale, dell'imposizione tributaria.

ART. 40 Reclamo – mediazione

1. Per le controversie di valore non superiore a € 50.000, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17bis, d.lgs. n. 546/1992, così come novellato dal d.lgs. n. 156/2015.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo-mediazione da parte dell'ufficio che, se non accoglie integralmente o parzialmente l'istanza del contribuente, procede ad un diniego.
3. Anche per la mediazione si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (attualmente 1 - 31 agosto).
4. La mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute, ovvero della prima rata; per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8, d.lgs. n. 218/1997.
5. Nelle controversie aventi ad oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute dal contribuente.
6. In caso di perfezionamento della mediazione, le sanzioni amministrative relative ad omessa o infedele dichiarazioni si applicano nella misura del 35%. Tale riduzione non è prevista in caso di omesso o tardivo versamento.

7. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che, in caso di mancato perfezionamento della mediazione, sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
8. Nelle controversie di cui al presente articolo le spese di giudizio sono maggiorate del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.

ART. 41 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge n.147/2013 e ss.mm.ii. ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

ALLEGATO A Rifiuti assimilati

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, i seguenti rifiuti:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;

- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), DPR n. 254/2003, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge n. 833/1978:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche, per i Comuni con più di 5.000 abitanti, sono suddivise nelle seguenti categorie:

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole e luoghi di culto
(Musei, biblioteche, Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, scuole di ballo, di guida etc. Associazioni e circoli vari, Parrocchie e chiese, Comunità religiose)
2. Cinematografi, teatri
(Cinema, teatri, Sale da convegno e da concerto)
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
(Garage, autorimesse, aviorimesse e simili, autonoleggi, depositi e magazzini di custodia senza alcuna vendita diretta)
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari e termali
6. Autosaloni, esposizioni
(Vendita all'ingrosso e al dettaglio con esposizione di auto, moto, mobili e altro)
7. Alberghi con ristorante
(Alberghi, pensioni, residence e altre strutture ricettive con ristorante)
8. Alberghi senza ristorante
(Alberghi, pensioni, residence e altre strutture ricettive senza ristorante)
9. Case di cura e di riposo
(Case di cura e di riposo, Comunità civili e militari, carceri)
10. Ospedali
(Ospedali e cliniche pubbliche e private, policlinici Universitari, Ambulatori, ASL)
11. Uffici e Agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi particolari quali Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
(*Ad es. odontotecnico*)
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, generi alimentari macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club
(*Parchi di divertimento e sale giochi*)